




COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANNESSO A PUBBLICI ESERCIZI
AI SENSI DELLA DELIBERA DI C.C. N° 71 DEL 10/12/2014



Concessione continuativa n° 1152/P.E. del 01/09/2016
rilasciata in data 05/09/2016

Procedimento Unico Autorizzatorio (PUA)
PRATICA SUAP N. 15271-2015
"AREA A - DEHORS DI TIPO A"

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di occupazione suolo PG/2015/731998 del 25/09/2015 presentata dal sig.re CAFAGGI LORENZO, nato a Napoli il 21/09/1975 (C.F. CGFLNZ75P21F839A), nella qualità di amministratore unico della società SEVENTYFRA' S.R.L. con sede legale in Napoli, VIALE PRIVATO DELLE FIORENTINE A CHIAIA 11 e sede operativa in Napoli, VIA BISIGNANO A CHIAIA 19 P.IVA 06158811213.

Rilevato che il responsabile del procedimento, effettuata l'istruttoria preliminare, ha provveduto a richiedere ai sensi dell'art. 7 del DPR 7 settembre 2010 n. 160 e ai sensi dell'art. 7 c. comma 1 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali, i pareri ai Servizi interni ed esterni all'Amministrazione coinvolti nel procedimento e precisamente al Servizio Attività Tecniche della Municipalità I, alla Polizia Locale e all'ASL NA UOPC Distretto 24 con nota prot. PG/2015/797579 del 16/10/2015;

che il responsabile del procedimento, ha provveduto a richiedere con nota prot. PG/2015/797539 del 16/10/2015, l'autorizzazione alla Soprintendenza, ricadendo l'occupazione di suolo in area sottoposta alle norme di tutela della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D.Lgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.;

che la Soprintendenza non ha fatto pervenire il proprio atto di assenso, né il proprio dissenso. che nei tempi di legge sono pervenuti i seguenti pareri: il parere favorevole del Servizio Attività Tecniche della Municipalità I ed il parere negativo della Polizia Locale U.O. Chiaia "non è possibile esprimere parere favorevole alla richiesta ai soli fini della viabilità in quanto l'occupazione ricade su sede stradale delimitata da paletti parapetonali e l'area in questione è destinata al transito dei pedoni";

che in data 11/12/2015 con prot. 979058, tramite suap, è stata inoltrata, in seguito al parere della Polizia Locale U.O. Chiaia, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; che a seguito delle osservazioni prodotte, tramite suap, dall'istante, si è provveduto in data 12/01/2016 con prot. 20747 a richiedere alla Polizia Locale U.O. Chiaia di effettuare le valutazioni di competenza;

che in data 05/02/2016 con prot. PG/2016/102503 la Polizia Locale U.O. Chiaia, in riscontro alla trasmissione delle osservazioni prodotte dal richiedente, ha espresso il seguente parere" benchè si tratti di zona a traffico limitato, questa U.O. ha espresso parere contrario ai soli fini della viabilità per le richieste di occupazione suolo pubblico da parte degli esercenti di Via Bisignano in quanto l'area oggetto delle occupazioni è riconducibile ad una superficie destinata al transito dei pedonale

come da O.S. n. 446 del 23/03/2011”,
che in data 22/02/2016 con prot. 153824, tramite suap, è stato trasmesso il provvedimento finale di diniego della richiesta di concessione di suolo pubblico;
che il Servizio Autonomo Avvocatura – Area Legale Amministrativa, ha comunicato allo scrivente Servizio, che la società SEVENTYFRA' S.R.L. in persona dell'amministratore unico CAFAGGI LORENZO, ha prodotto ricorso al TAR Campania 21/04/2016 avverso - previa adozione di misure cautelari collegiali – del provvedimento comunicato a mezzo pec in data 22/02/2016 prot. 153843/16, avente ad oggetto – provvedimento di diniego finale della richiesta di concessione di suolo pubblico in Via Bisignano 19 – pratica suap 15271/15 – comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prot. 731998 del 25/09/2015 – nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali e che lo scrivente ha provveduto ad inoltrare quanto richiesto Servizio Autonomo Avvocatura;

che il Servizio Autonomo Avvocatura – Area Legale Amministrativa ha trasmesso copia della Sentenza Tar Campania n. 3316/16 emessa su ricorso prodotta dalla società SEVENTYFRA' S.R.L. in persona dell'amministratore unico CAFAGGI LORENZO, il TAR pronuncia che il “ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 153834/2016”;
Dato atto del possesso del titolo giuridico abilitativo all'esercizio dell'attività di somministrazione SCIA. n. 8088 del 09/06/2012.

Dato atto che il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 159/2011 e all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 sono controllati dal Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples.

Ritenuto che in ottemperanza alla sentenza si rilascia la concessione;

Rilevato che non sussistono in capo al responsabile del procedimento né in capo al Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Visto

- il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e /o artigianali (Dehors), approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014;
- Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 6/8/2015.
- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 46 del 9/3/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e il relativo Regolamento di Attuazione;
- il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. 241/90 e s.m.i.;
- l'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- gli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e s.m.i.;
- gli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 64 dell'11/02/2016;
- l'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 13 comma 1, lettera b e 17, comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013.

Rilevato che il canone annuo per l'occupazione di mq 13,50 è pari ad € 1997,80 ed è stato calcolato secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

PROSPETTO DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO

CATEGORIA COSAP	TARIFFA	MQ	CANONE ANNUO
A	€ 142,70	14	€ 1997,80

Rilevato che, ai sensi dell'art. 27 c. 2 del Regolamento COSAP, per il primo anno di occupazione il canone è determinato in forma frazionata in rapporto ai mesi di occupazione.

Acquisito il versamento di € 666,00 effettuato in data 05/09/2016 ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP).

CONCEDE

Alla società SEVENTYFRA' S.R.L. l'occupazione di suolo pubblico, come da progetto allegato alla presente concessione, in Napoli VIA BISIGNANO A CHIAIA 19, con un ingombro totale di mq 13,50 per l'installazione di tavoli e sedie, con il divieto di utilizzare ombrelloni, teli verticali in pvc, paraventi, fioriere e pedana, con la prescrizione di depositare in un locale chiuso gli arredi nei giorni e negli orari di chiusura dell'esercizio.

Il presente titolo è accordato fatti salvi i diritti dei terzi, ai sensi del dell'art. 7, comma 9 del *Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali*, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 10/12/2014

La concessione è valida dalla data di rilascio al 31/12/2020, salvo ulteriori disposizioni del giudice amministrativo. Alla scadenza è ammesso il rinnovo. Ai fini del rinnovo, il titolare dell'esercizio a cui è annessa l'occupazione deve presentare, **dal 1 settembre al 30 novembre**, apposita comunicazione contenente la dichiarazione attestante il permanere delle condizioni che hanno determinato il rilascio della concessione originaria e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni di concessione.

AVVERTENZE

Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizione legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

- a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti;
- b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, anche facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- d) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- e) ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti.

Il concessionario sottoscrivendo il presente atto dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento dei Dehors, approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014 e dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 6/8/2015.

L'Amministrazione Comunale può imporre in ogni tempo nuove condizioni.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a proprie spese a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Servizio Occupazione Suolo. In mancanza, il Comune provvederà addebitando le spese al concessionario.

Il contratto si risolve di diritto nei casi previsti dall'art. 10 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP) e in caso di perdita di efficacia della SCIA di

Ufficio occupazione suolo pubblico - Via Oronzio Massa n. 6 - 80133 Napoli - tel. 0817953376 - fax. 0817953369 - e-mail.

occupazione.suolo@comune.napoli.it

somministrazione o di vicinato.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente provvedimento. L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune da diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato e per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 39 del Regolamento Cosap.

Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione indirizzata al Servizio Polizia Amministrativa, con contestuale riconsegna del titolo ed al Servizio tributario competente. In tale caso, per le occupazioni temporanee, resta dovuto l'intero canone determinato in sede di rilascio, mentre per le occupazioni permanenti, resta dovuto l'intero canone previsto per l'anno in cui viene effettuato il recesso.

Il concessionario ha l'obbligo del pagamento anticipato del canone rispetto al ritiro dell'atto concessorio e all'inizio dell'occupazione. Pertanto, il rilascio del presente provvedimento da parte dell'Ufficio Occupazione Suolo Pubblico è subordinato alla determinazione del canone, che verrà comunicato all'indirizzo del concessionario tramite l'applicativo suap. In caso di errore materiale nel calcolo del canone, il concessionario si impegna a versare a conguaglio il dovuto senza sanzioni e/o interessi di mora.

Nei confronti dei soggetti autorizzati che non abbiano correttamente assolto il pagamento del canone, il competente Servizio tributario invia l'avviso di pagamento a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento. Con il medesimo avviso viene irrogata la penale pari al 30% del canone evaso; in caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di pagamento, la penale è ridotta nella misura del 50%. Sono altresì applicati gli interessi come stabiliti all'art.36 del Regolamento Cosap. Prima della notifica dell'avviso di cui sopra, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste, per i tributi, dall'art.13 del D.Lgs. 472/97 in tema di ravvedimento operoso. Qualora il canone è stato versato con un ritardo inferiore ai 15 giorni, le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto, in materia tributaria, dall'art.13 del D.Lgs. 471/97.

L'avvenuto pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione dell'intero canone imposto per la concessione.

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 e c. 2, del Regolamento Cosap, il concessionario è informato che:

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti in caso di gravi situazioni, se non diversamente disposto da norme di legge.

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente del competente Servizio tributario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di pagamento, ovvero nei casi di ravvedimento di cui all'art.34 comma 3, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio tributario competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.

3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Tale versamento costituisce acquiescenza al provvedimento di accertamento del debito. Il Servizio tributario competente dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non è consentita:

a) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;

b) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 1,000,00;

5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni (36 rate mensili)

6. Per gli importi superiori ad € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta all'IVASS.

7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00.

8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante l'iscrizione della partita al ruolo coattivo con contestuale decadenza del beneficio previsto all'art. 35, comma


7 (riduzione al 25% della sanzione amministrativa pecuniaria), nonché di quello previsto all'art. 34 commi 2 e 3.
9. E' ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

Il presente provvedimento viene inoltrato al Servizio Gestione IMU Secondaria e altri tributi (U.O. COSAP) al Servizio Autonomo Polizia Locale per gli adempimenti di competenza ed in estratto al Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples per comunicazioni inerenti il perdurare del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 159/2011 e dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.


Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 la concessione sarà inserita nell'elenco dei provvedimenti finali adottati dai dirigenti, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Napoli.

Il Funzionario
Arch. Patrizia Ongerì

Il Concessionario
(per accettazione)
L. RUGAZZO



Il Dirigente
Dott.ssa Caterina Cetraggio




COMUNE DI NAPOLI

OGGETTO: ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BAUSAN AD USO DEL LOCALE DENOMINATO "SEVENTY" . soc. SEVENTYFRA' s.r.l.

RICHIEDENTE: LORENZO CAFAGGI


Codice fiscale CFGLNZ75P21F839A

IL TECNICO


ING. RAFFAELE BELLUCCI




stato dei luoghi - scala 1:100



area da occupare con tavolini e sedie - scala 1:20




civico 51



prospetto con ingombro ARREDI - scala 1:50

civico 51



prospetto stato di fatto - scala 1:50